



**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV
PER CONTO DEL COMUNE DI NOLI**

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it

APPALTO 433

DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO

**LA PROVINCIA DI SAVONA INDICE UNA GARA PER CONTO DEL
COMUNE DI NOLI, CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI
NEGOZIAZIONE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI
PROGETTO EX ART 193 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA ROSA".**

CUI: S00296990096202400002

CIG: BC4DCD7B57

Indice generale

PREMESSE.....	4
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, CAUSA C-80/24, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2026.....	7
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	9
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	9
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	10
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	11
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	11
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	11
2.2 CHIARIMENTI.....	12
2.3 COMUNICAZIONI.....	12
ART. 3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	13
3.1 VALORE DELLA CONCESSIONE.....	15
ART 3.1 DURATA.....	16
ART 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	17
ART 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	18
ART 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	20
Art 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	20
Art 6.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA.....	20
ART 6.3. requisiti del progettista.....	22
ART 6.3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	22
ART 6.3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	23
ART. 6.3.3. REQUISITI SPECIALI.....	24
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	25
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.....	26
ART 7. AVVALIMENTO.....	26
ART 8. SUBAPPALTO.....	28
ART 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	28
ART 10. GARANZIA PROVVISORIA.....	29
ART 11. SOPRALLUOGO.....	32
ART 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	33
ART 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	33
Art 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	34
ART 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	45
ART 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	46
Art 15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	46
A) INVESTIMENTI E MIGLIORIE STRUTTURALI DELLA RESIDENZA.....	48
B) MIGLIORIE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE FUNZIONALI AL SERVIZIO.....	48
C) QUALITÀ DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	48
D) CRITERI DI ACCESSO, PRIORITÀ AI RESIDENTI E SERVIZI DI VALORE AGGIUNTO.....	49
E) ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE E RAPPORTI ISTITUZIONALI.....	49

art 15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	49
Art 15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	51
ART15.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	52
ART 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	52
ART 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	52
ART 18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	53
ART 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	53
ART 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	54
ART 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	54
ART 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	56
ART 23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	57
ART 24. ACCESSO AGLI ATTI.....	57
ART 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	58
ART 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	58

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Noli Sede legale: Piazza Milite Ignoto, n. 6 17026 – Noli (SV) P.IVA: 00296990096 PEC: protocollo@pec.comune.noli.sv.it web: https://www.comune.noli.sv.it/it
Determina a contrarre	n. 430 del 03/07/2026 prot. 34299/2026
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per appalto di servizi
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Affidamento del servizio di gestione della casa di riposo per anziani "Villa Rosa" avente ad oggetto la gestione integrata della casa di riposo e la realizzazione a carico del concessionario di interventi strutturali
Codice CUI	S00296990096202400002
Codice CIG	BC4DCD7B57
CPV principale CPV secondario	CPV 85144000-0 servizi di case di cura CPV 85311100-3 Servizi

	di assistenza sociale per persone anziane
LOTTI	Monolotto
Durata contrattuale	Durata prevista per 30 anni
Importo complessivo dell'appalto	a) l'importo complessivo della concessione è pari ad € 48.438.893,20 (oltre I.V.A.) di cui € 26.682.266,00 (oltre IVA) quali costi della manodopera
Importo dell'investimento iniziale	€ 2.123.792,80 (oltre IVA)
Importi posti a base di gara	A) quota sociale di € 57,66 relativa alla quota ordinaria/ mantenimento B) quota sociale di € 51,07 relativa alla quota giornaliera RP
Spese sostenute dal promotore	€ 50.675,00 oltre I.V.A.
Termine ultimo per richieste di chiarimenti	14 Settembre 2026, alle ore 12:30
Termine ultimo per l'invio delle offerte	30 Settembre 2026, alle ore 08:30
Prima sessione apertura busta amministrativa	1° ottobre 2026, alle ore 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Noli (SV)
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Geom. Massimiliano Cinoglossa funzionario titolare di incarico di E.Q. del Settore lavori pubblici ambiente e protezione civile del Comune di Noli
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Avv. Sara Caviglia - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
Invio alla pubblicazione dell'avviso GUUE	7 luglio 2026
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi

dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Noli intende rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù della Convenzione prot. n. 47197/2023 del 31/08/2023 tra la Provincia di Savona e il Comune di Noli, come disposto con Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 30/08/2023 per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi di legge.

In esecuzione della predetta convenzione, la Provincia di Savona gestirà la procedura sino all'aggiudicazione del contratto, che sarà poi stipulato con il Comune di Noli (SV) al quale farà capo in via esclusiva la gestione della fase esecutiva del rapporto.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 430 del 03/07/2026 prot. 34299/2026 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile, Dott. Massimiliano Cinoglossa**, per l'affidamento di servizio di gestione della casa di riposo per anziani "Villa Rosa" avente ad oggetto la gestione integrata della casa di riposo "Villa Rosa" e la realizzazione a carico del concessionario degli interventi previsti nella proposta dichiarata di pubblico interesse *il tutto conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali (c.a.m) di cui ai seguenti decreti ministeriali:*

- *Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili, adottati con [DM 23 giugno 2022 n. 256 - pdf](#), pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. [Decreto correttivo 5 agosto 2024 - pdf](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili»*
- *Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti - pdf, adottati con DM 51 del 29 gennaio 2021 - pdf pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021-*
- *Forniture di ausili per l'incontinenza - pdf, adottati con DM 24 dicembre 2015 - pdf, pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016.-*
- *Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con D.M. 23 giugno 2022 n. 254 - pdf pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022. Entrato in vigore dal 4 dicembre 2022.*
- *Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - pdf, adottati con DM n. 65 del 10 marzo 2020 - pdf pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020. -*

La presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di PPP avanzata **dal RTI costituendo Consorzio Stabile HCM e Per Noli S.r.l.** attuale concessionario della Struttura Residenziale Protetta "Villa Rosa" entrambi (con sede legale ed operativa a Milano in Via Crescenzago, n. 55 C.F. e P. Iva: 04409410968), ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 36/2023 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Noli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18 Giugno 2024 e esecutive ai sensi di legge e con la quale è stata, altresì, attribuita agli operatori economici sopraindicati la qualifica di Promotore.

Tale proposta ed i relativi allegati i cui dati sono stati aggiornati con determina n. 430 del 3 Luglio 2026 sono posti a base di gara.

I concorrenti - compreso il promotore - in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, devono presentare un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel presente atto e nei documenti ivi richiamati (art. 193, comma 5, Codice).

Il promotore fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte può modificare ed integrare la propria configurazione giuridica (art. 193, comma 4, del Codice).

Qualora il promotore non risulti aggiudicatario, avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute e documentate per la predisposizione della proposta. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara (art. 193, comma 8, Codice)

Ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 36/2023 l'aggiudicatario dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentrerà nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituirà l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. L'ammontare minimo del capitale sociale della società è indicato in € 10.000,00, salvo maggior importo richiesto dalla specifica tipologia societaria scelta dall'aggiudicatario. In caso di concorrente costituito da più soggetti, deve essere indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, secondo le modalità indicate dal presente disciplinare.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 e dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Promotore, l'RTI costituenda composto da Per Noli S.r.l. in qualità di mandataria ed il Consorzio Stabile HCM in qualità di mandante, è invitato a partecipare alla presente procedura ai sensi dell'art. 193, comma 10, del d.lgs 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Noli [codice NUTS: ITC32], nei siti indicati in Capitolato.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Geom Massimiliano Cinoglossa funzionario titolare di incarico di E.Q. del Settore lavori pubblici ambiente e protezione civile del Comune di Noli

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona titolare di incarico di E.Q., Avv. Sara Caviglia.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, CAUSA C-80/24, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2026

Si prende atto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, in causa C-870/24, sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2026, in forza della quale ***“L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.”***

Il suddetto pronunciamento comporta effetti immediati e diretti nel procedimento che ci occupa, imponendo alla Stazione Appaltante la disapplicazione delle norme in forza delle quali è stato riconosciuto il diritto di prelazione a favore del promotore, con conseguente disconoscimento di tale diritto di prelazione.

Ciò in quanto:

- per consolidata giurisprudenza della **Corte di Giustizia**, grava sull’apparato amministrativo degli Stati membri (ivi inclusi gli Enti locali) il dovere di disapplicare la normativa interna non conforme o contrastante con il diritto unionale (C. di. G., sentenza Fratelli Costanzo, Causa C-103/88);
- anche **la Corte Costituzionale** (sentenza n. 389 del 1989) ha ribadito che “tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme” comunitarie nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea, e “tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze dalla Corte di Giustizia, sia pregiudiziali sia che siano emesse in sede contenziosa” (Corte Cost. n. 168/1981); v. anche Corte Cost. 113/1985, secondo cui “La normativa comunitaria ... entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata applicabilità. Questo principio, si é visto sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia”;
- ad analoghi approdi sono pervenuti sia **la Corte di Cassazione** (che ha da tempo riconosciuto alle pronunce della Corte UE “valore normativo”, efficacia retroattiva ed effetti erga omnes: vedasi Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842, secondo cui ***“le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, ... ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”***; vedasi in termini anche Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 22577 del 2012; Ord. n. 34743 del 2023; Ord. n. 33713 del 4 dicembre 2023; ord. n.

2674 del 2024; Ord. n. 11760 del 2024; Ord. n. n. 14089 del 2024), **sia il Consiglio di Stato** (vedasi in particolare, sentenza sez. V, 6 aprile 1991, n. 452 secondo cui ***“tutti i soggetti dell’ordinamento, compresi gli organi amministrativi, devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante le norme comunitarie, non applicando le norme nazionali contrastanti”***; più di recente v. Cons. Stato, Ad. Plen. 17-18/2021, nonché Cons. Stato, Sez. III, 15/02/2021, n. 1295, secondo cui ***“l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia, l’unica Autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, ha efficacia non solo vincolante, ma anche “ultra partes”, in quanto indica il significato ed i limiti di applicazione del diritto comunitario, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità”***);

- sempre per consolidata giurisprudenza in ragione dell’efficacia ex tunc delle sentenze della Corte, le stesse producono effetti estesi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti (v. C. di G., cause “Salumi” n. 127-128/79, sentenza 27 marzo 1980, Racc. p. 1237; “Bautiaa”, cause C-197 e C-252/94, sentenza 13 febbraio 1996, Racc. p. I-505, punto 47; “Fantask”, causa C-188/95, sentenza 2 dicembre 1997, Racc. p. I-6783, punti 36-37; “Edis c. Ministero Finanze”, causa C-231/96, sentenza 15 settembre 1998, Racc. I-4951, punto 15);

- né può validamente sostenersi che l’effetto della sentenza resa dalla Corte in causa C-870/24 non si estenda alla presente fattispecie in quanto la suddetta sentenza ha ad oggetto il diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, oggi non più in vigore in quanto abrogato e sostituito dal nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto le censure svolte dalla Corte in ordine **all’illegittimità della prelazione**, intesa quale facoltà del promotore di modificare la propria offerta successivamente al deposito della stessa, in violazione del principio di parità di trattamento (punto 46 della sentenza), risultano pienamente valide e applicabili anche alle previsioni (del tutto analoghe e sovrapponibili) oggi contenute nell’art. 193, comma 12, del richiamato d.lgs. 36/2023.

Si precisa che il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-870/24 del 5 febbraio 2026 non integra una scelta discrezionale dell’Amministrazione, bensì la mera presa d’atto dell’intervenuta efficacia di una norma imperativa sopravvenuta, cui l’azione amministrativa è tenuta a conformarsi. In tale prospettiva, l’adeguamento si configura come attività vincolata, imposta dal principio di legalità che governa l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal dovere di conformazione all’ordinamento eurounitario e alla sua interpretazione autentica resa dalla Corte di Giustizia, con conseguente esclusione di qualsiasi margine valutativo o discrezionale in capo al Comune di Pietra Ligure e alla SUA Provincia Sv.

Fermo restando quanto sopra, si conferma per contro la piena validità ed applicabilità delle norme, non oggetto di specifiche censure di contrarietà al diritto unionale, contenute nel secondo e terzo periodo del comma 12 dell’art. 193 del codice, secondo cui ***“Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara”***.

L’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno, sono quantificate dal promotore nella misura di euro 50.675,00 (oltre IVA).

Si richiama al riguardo quanto previsto nel successivo art. 6.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di

cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara
- (b) Disciplinare di gara;
- (c) la Proposta del promotore e relativi allegati:
 - Progetto del Servizio;
 - Quadro economico;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Matrice dei Rischi;
 - Valore dell'importo delle spese per la predisposizione del progetto del servizio;
 - sintesi del P.E.F.;
 - Bozza convenzione.
- (d) Istanza di partecipazione dell'impresa;
- (e) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva professionista;
- (f) istanza di ammissione impresa ausiliaria;
- (g) istanza di ammissione professionista ausiliario;
- (h) istanza di ammissione impresa esecutrice;

- (i) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;
- (j) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;
- (k) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo: <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;
- (l) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (m) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL); Modello D (Offerta economica);
- (n) Manuale Sintel "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
- (o) Manuale Sintel "Partecipazione alla gara – operatore economico".
- (p) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante".

Ai fini dell'accesso alle sedute pubbliche di gara, il link per le riunioni telematiche verrà pubblicato tramite Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel. Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 14/09/2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 12:00 del giorno 18/09/2026, mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte **su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona**, sezione "Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto, **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni**. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. **NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI**.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la

Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni “*Comunicazioni procedura*” presente sulla Piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura. **È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.** La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Il Contratto di concessione ha ad oggetto **l’affidamento in concessione della gestione funzionale ed economica della Casa di riposo “Villa Rosa” di proprietà del Comune di Noli che costituisce un servizio facente parte della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali territoriali, a favore di cittadini anziani, che per particolari motivi non possono o non desiderano vivere autonomamente presso la propria abitazione.**

2. La concessione è qualificata quale concessione di servizi ai sensi dell’art. 2, comma 1, let.c) del d.lgs. n.36.2023.

3. Il Concessionario dovrà assicurare la direzione gestionale della struttura residenziale, sotto il profilo amministrativo, organizzativo, sociale e assistenziale.

4. **La presente concessione contiene interventi indispensabili alla messa a norma della struttura e finalizzati al mantenimento dell’equilibrio del piano economico finanziario, pertanto la stessa ha anche ad oggetto le attività necessarie alla messa a norma della Casa di Riposo, comprensive della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’immobile e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione.**

I predetti lavori pubblici sono affidati al concessionario in quanto sono strettamente strumentali alla gestione del servizio.

A tali lavori si applicano le norme relative alle concessioni di lavori pubblici.

5. Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate dalla legge regionale 9/2017 e ss.mm.ii., DGR 1188/2017, DGR 944/2018, DGR 945/2018 e DGR 1359/20022 Regione Liguria).

Il servizio ricomprende nello specifico prestazioni di ospitalità e di assistenza sociosanitaria di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti anche portatrici di disturbi di comportamento o di patologie di ingravescente senescenza; nell'ambito della gestione saranno erogate esemplificativamente e non esaustivamente:

- ospitalità diurna e notturna;
- refezione preparazione e somministrazione pasti;
- assistenza infermieristica;
- assistenza medica generale;
- intrattenimento anche per la conservazione degli interessi culturali degli ospiti e del contatto con la realtà sociale del territorio;
- somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti dal medico curante;
- interrelazione con il medico curante o con la guardia medica attivandosi per i suoi interventi in caso di necessità;
- servizio di lavanderia e guardaroba;
- servizio di assistenza notturna e diurna;
- custodia e sorveglianza degli ambienti, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature della struttura con l'attuazione delle procedure per la prevenzione e la sicurezza e per la gestione delle emergenze;
- interrelazione con i parenti specie in caso di pericolo di vita o grave infermità dell'ospite;
- pulizia e manutenzione ordinarie aree esterne;

6. Spettano al concessionario le pulizie, le sanificazioni, la custodia e la guardiania, la gestione dei contratti di utenza e di tutte le attività funzionali al buon andamento del servizio.

Il valore della Concessione è pari a € 48.438.893,20 (oltre I.V.A.) (EURO quarantottomilioniquattrocentotrentottomilaottocentonovantatre/00).

il costo della manodopera è pari ad € 26.682.266,00.

Il contratto collettivo di lavoro applicato:

-Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle principali OOSS e dalle Rappresentanze dei datori di lavoro (Assistenza, codice T151).

-Per i lavori CCNL edilizia industria (codice F012).

Si rinvia al progetto di fattibilità ed ai relativi allegati, ai fini della definizione di dettaglio, quantitativa e qualitativa sul progetto e sui lavori che l'aggiudicatario dovrà realizzare ed alla documentazione pertinente per ciò che concerne le attività gestionali tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, oltre che nel rispetto di eventuali protocolli di sicurezza sanitaria previsti dalle autorità competenti, che potrebbero anche richiedere rimodulazione dei servizi stessi.

Il servizio oggetto dell'appalto trova copertura finanziaria tramite fondi propri dell'amministrazione committente. Il contratto è a corpo e la concessione è costituita da un unico lotto poiché riguarda una *"prestazione unica, che non si presta a suddivisione in lotti per motivi di tipo organizzativo e di responsabilità in tema di legislazione, consentendo all'ente una gestione unitaria, uniforme e flessibile dei servizi"* (art. 58 Codice).

3.1 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, **il valore complessivo della concessione, a base di gara, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.**

Nel caso di specie il volume dei ricavi annui per l'intera durata della concessione (30 anni), desunto dal piano economico finanziario del Promotore è stimato in **€ 48.438.893,20(oltre I.V.A.)** (quarantottomilioniquattrocentotrentottomilaottocentonovantatre/00).

L'Investimento iniziale come previsto nella proposta del promotore ammonta, complessivamente, all'importo indicato nel sottoesteso quadro economico in **€ 2.123.792,80** (duemilioniecentoventiremilasettecentonovantadue/00 euro).

Categorie dei lavori e relativi importi:

Edifici civili ed industriali	€ 1.121.665,00
Impianti termici e di condizionamento	€ 641.240,00
impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 228.135,00
Totale Lavori	€ 1.991.040,00

Risultando l'intervento articolato nelle seguenti categorie SOA:

Tabella 1

Categoria SOA	Descrizione	Importo lavori	Incidenza	Classifica	CPV
OG1	Edifici civili ed industriali	€ 1.121.665,00	56,336%	III-bis	45454000-4 (Lavori di ristrutturazione);
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 641.240,00	32,206%	III	
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 228.135,00	11,458	I	
	Totale lavori	€ 1.991.040,00	100%		

Categorie dei servizi di ingegneria e architettura e importi minimi:

Ai fini dei servizi di ingegneria e architettura, l'importo complessivo dei lavori deve essere ricondotto agli ID Opere del D.M. 17/06/2016.

Gli importi sotto riportati costituiscono gli importi minimi di riferimento delle opere da assumere per ciascun ID Opera ai fini della determinazione dei corrispettivi e della verifica dei requisiti professionali.

Tabella 2

ID Opere	Categoria servizi	Importo minimo lavori
E.20	Edilizia - interventi su edifici esistenti	€ 841.117,98
S.03	Strutture in cemento armato / opere strutturali	€ 280.547,02

IA.01	Impianti idrico-sanitari	€ 341.600,00
IA.02	Impianti meccanici, riscaldamento, climatizzazione, fluidi	€ 299.640,00
IA.03	Impianti elettrici e speciali	€ 228.135,00
Totale importi minimi		€ 1.991.040,00

Ai sensi dell'art. 41 del Codice l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera** per lo svolgimento del servizio che, per tutta la durata contrattuale di 30 anni risultano pari ad **Euro € 26.682.266,00 (oltre IVA) (ventiseimilionieseicentoottantaduemiladuecentosessantasei/00 euro)** così suddivisi come si desume dalla Sintesi del Piano Economico Finanziario.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19/07/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023: **in tal caso è richiesto che l'operatore economico compili ed inserisca, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, il Modello C predisposto dalla Stazione appaltante ("EQUIVALENZA CCNL")**. Prima di procedere all'affidamento, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, in coerenza col progetto di fattibilità tecnico economica a base di gara ed alle varianti migliorative offerte, alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, nonché alla successiva esecuzione dei lavori stessi. Qualora non sia in possesso dei requisiti necessari, dovrà affidare la progettazione a soggetti aventi i requisiti tecnico-professionali adeguati alle opere da progettare, e l'esecuzione ad operatori economici qualificati ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici

Il contratto è altresì soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e secondo quanto richiamato nel Capitolato.

Si specifica sin d'ora che la progettazione e la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione saranno eseguiti da professionisti abilitati in possesso dei requisiti di legge, con oneri a carico del concessionario mentre i collaudi sia in corso d'opera sia finali, tecnico-amministrativi e funzionali, saranno eseguiti da professionisti abilitati indicati dal Comune Concedente sempre con oneri a carico del concessionario.

ART 3.1 DURATA

La durata della concessione è di anni 30 (trenta), a decorrere dalla firma della convenzione o dall'avvio della gestione.

Art 3.2 REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Si applica l'art. 192 del Codice.

ART 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Si rammenta che per la partecipazione alla procedura di gara è sufficiente la richiesta di rinnovo alla white list ma per l'aggiudicazione è necessario il possesso della stessa.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente

all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

ART 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, oltre che i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, previsti nei punti che seguono.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane c/o la C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE, ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART 6.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di concessione sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 33 parte IV dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023 mediante i seguenti elementi:

- a) **fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 212.379,28.** Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:

(fatturato richiesto/5) x anni di attività. Il menzionato fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale la convenzione dovrà essere eseguita, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 106.189,64;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 106.189,64;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento, ossia pari a € 42.475,856;

e) attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG1 - Classifica III bis, OS28 Classifica II, OS30 Classifica I, n corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al comma 4 dell'art. 100 Dlgs n. 36/2023.

Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione anche per prestazioni di progettazione, dovrà individuare in sede di offerta progettisti qualificati, ovvero avvalersi di soggetti qualificati per la progettazione o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3. Il concorrente deve possedere e dimostrare il requisito di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, se il concessionario non esegue direttamente i lavori, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) (capacità economico – finanziaria) e c) e d) (capacità tecnico – organizzativa). L'esecutore dei lavori deve in ogni caso essere in possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate.

La comprova dei requisiti di cui alle lett. a) e b) sarà effettuata mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere c) e d) sarà effettuata mediante i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalla lettera a) e b) incrementati di 1,5 volte.

Il requisito previsto alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. La comprova del requisito di cui alla lettera e) sarà effettuata mediante attestazione di qualificazione SOA.

In caso di RTI i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) dovranno essere posseduti cumulativamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 % dei requisiti di cui alle lettere a) e b) della capacità economico-finanziaria. Il requisito sul possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (lettera e) deve essere posseduto dall'operatore che esegue i lavori.

Qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal Promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il Promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto

ART 6.3. REQUISITI DEL PROGETTISTA

Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 66, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 e, quindi, a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Pertanto, ai fini della presente procedura l'operatore economico può :

- a) **effettuare direttamente e autonomamente la progettazione**, in quanto impresa in possesso di attestazione SOA per la progettazione e costruzione, attestando che la propria struttura tecnica di progettazione possiede il sottoelencato requisito d'ordine speciale;
- b) **costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione** in possesso del sottoelencato requisito speciale;
- c) **affidare la progettazione esecutiva a progettisti esterni – singoli o tra loro riuniti – qualificati ai sensi dell'art. 66 del Dlgs n. 36/2023 indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale di tale soggetto/i qualificato/i** in possesso del sottoelencato requisito di ordine speciale. Il Professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo indicato dall'operatore economico in sede di offerta, non essendo un concorrente, non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- d) **ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104** per l'attività di progettazione con progettisti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale.

ART 6.3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001.

Qualora il progettista sia un Raggruppamento Temporaneo deve essere prevista la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, avente i requisiti di cui all'art. 39 della parte V dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023. Le società d'ingegneria e le di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 35 e 36 della parte V allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023.

ART 6.3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

REQUISITI DEL PROFESSIONISTA SINGOLO, SOCIETÀ CONSORZI

a) I professionisti singoli, le società d'ingegneria, le di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Dlgs n. 36/2023.

b) (per tutte le tipologie di società e consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato attestante l'attività esercitata pertinente con quella oggetto della concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito se disponibili.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

a) iscrizione negli appositi albi professionali, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del P.d.R. del 28/12/2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Dlgs n. 36/2023.

Il concorrente deve indicare nell'allegato A.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

b) i requisiti di cui all'art. 98 del dl n. 81/2008.

Il concorrente deve indicare nell'allegato A.1 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

ART. 6.3.3. REQUISITI SPECIALI

A) Requisiti Economico - finanziari

copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere

B) Requisiti Tecnico- organizzativi

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti alla data di pubblicazione della gara, di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari ad una volta l'importo stimato dei lavori

ID Opere	Categoria servizi	Importo minimo lavori	Importo Requisito	
E.20	Edilizia - interventi su edifici esistenti	€ 841.117,98	€ 841.117,98	
S.03	Strutture in cemento armato / opere strutturali	€ 280.547,02	€ 280.547,02	
IA.01	Impianti idrico-sanitari	€ 341.600,00	€ 341.600,00	COEFF. 1,0
IA.02	Impianti meccanici, riscaldamento, climatizzazione, fluidi	€ 299.640,00	€ 299.640,00	
IA.03	Impianti elettrici e speciali	€ 228.135,00	€ 228.135,00	

Si ricorda che

il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da soggetti partecipanti alla gara a pena di esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa;
- in caso di raggruppamento temporanei e di consorzi, l'onere della suddetta individuazione o associazione del progettista sussisterà qualora anche una sola delle imprese riunite o consorziate o GEIE non possieda la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione rilasciata da SOA.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) avviene tramite la presentazione dei certificati attestanti la regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera c) l'Offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare, l'Offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, secondo le disposizioni di cui all'art. 99 Dlgs n. 36/2023, tramite il sistema FVOE.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.3.2 deve essere posseduto:

- da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna impresa dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al paragrafo 6.3.2 relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico - finanziaria

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 6.3.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dalla rete/GEIE nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico - professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 6.3.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.3.2 devono essere posseduti:

per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.3.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.3.2, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

N.B. Si precisa altresì che ai sensi del disposto di cui all'art. 104, comma 11, le lavorazioni riconducibili a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque (5) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni (10), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47

del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale del Dlgs n. 36/2023 e dichiararli in sede di gara mediante presentazione della domanda di partecipazione (per impresa ausiliaria) o (per professionista ausiliario).

ART 8. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119 del Codice (art. 188 Codice).

ART 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire **l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale** (e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopracitato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire **la stabilità occupazionale** del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella Sintesi del P.E.F. e di seguito riassunti:

RSA MANTENIMENTO	18 PL	RSA MANT'/MIN
Medico	1	10
Fisioterapista	1	6
Infermiere	2	26
Oss	6	88
Animatore	1	3
RP	19PL	RP/MIN
Medico	1	2
Fisioterapista	1	5
Infermiere	1	9
Oss	4	61
Animatore	1	3
RSA POST ACUTI	11PL	RSA POST ACUTI/MIN
Medico	1	10
Fisioterapista	1	23
Infermiere	2	42
Oss	4	90
Animatore		
Personale	N. operatori	Ore/Sett
Pulizie	4	117,5

Cucina	3	86
Referente	1	32

L'aggiudicatario è tenuto a garantire **le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate**. Il concorrente si impegna nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ART 10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 990.166,14 Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

L'operatore economico dovrà produrre, in sede di gara, documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione e le eventuali riduzioni sono previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non

autorizzato ad impegnare il garante. Viene pertanto richiesto agli offerenti di allegare apposita documentazione che comprovi la legittimazione di cui sopra.

La garanzia provvisoria è costituita a favore del Comune di Noli, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione,

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronico presso la Banca BPER S.p.A. – Filiale di Noli (Tesoreria Comunale), sul conto IBAN IT87N0538749450000004647934 indicando la causale “APPALTO 433/2025 -servizio di gestione della casa di riposo per anziani “Villa Rosa” avente ad oggetto la gestione integrata della casa di riposo “Villa Rosa”- CIG:BC4DCD7B57

In tale caso, deve essere allegata all'interno della Busta “Documentazione Amministrativa”, la relativa Ricevuta Bancaria originale di versamento, con indicazione del Codice IBAN del soggetto che ha effettuato il versamento stesso. Quanto sopra esposto, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 d.lgs n. 231/2007 e s.m.i. e di cui alle norme vigenti.

Al fine di facilitare se del caso lo svincolo della medesima garanzia prestata in contanti o bonifico, dovranno essere indicati dal Concorrente – nella Domanda di Partecipazione – gli estremi dell'Istituto di Credito/Banca, il numero di Conto Corrente e il Codice IBAN presso cui la Stazione Appaltante restituisce, se del caso, la garanzia provvisoria. Resta inteso che il concorrente deve, comunque, produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- (a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

(c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

(d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

(e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia CRITERA espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

ART 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è da considerarsi obbligatorio in quanto finalizzato a "garantire la conoscenza e la comprensione, da parte di ciascun concorrente, della complessità del servizio da assegnare in relazione allo stato dei luoghi, al fine di consentirgli di calibrare, essenzialmente nell'interesse dell'amministrazione procedente, un'offerta tecnica seria e consapevole e la preclusione della proposizione da parte dell'affidatario di ogni eccezione o contestazione sullo stato dei luoghi in fase esecutiva

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Con l'effettuazione del sopralluogo gli Operatori Economici si assumeranno ogni responsabilità in ordine alla conoscenza dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata:

1) al Comune di Noli all'attenzione del geom. Simone Trausi. - P.E.C. protocollo@pec.comune.noli.sv.it. - tel 019.7499573, e

2) alla Stazione Appaltante della Provincia di Savona tramite il canale Comunicazioni della piattaforma di *e-procurement* SINTEL

deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata al suddetto indirizzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in occasione della quale il personale incaricato stabilirà giorno e orario che dovrà essere rispettato.

Il Comune di Noli, rilascerà attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere allegata nella documentazione amministrativa e caricata sulla piattaforma telematica.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 589 del 30 dicembre 2024** o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Pagamento contributo ANAC
1	BC4DCD7B57	€ 560,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa e/o nel FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.30 del giorno 30 Settembre 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

• **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

• La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

ART 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un

file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> .

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico

2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione").

(2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso) dell'operatore economico, recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:

- ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
- ove ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
- ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
- eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;

(3) **(Eventuale) Dichiarazione sostitutiva del progettista incaricato della redazione della progettazione esecutiva** (sia se indicato in sede di offerta, sia come mandante di RTI con l'impresa concorrente), sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato A1.1. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori speciali, la cui procura deve essere allegata all'istanza di partecipazione. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, tale dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore che intende raggrupparsi.

La dichiarazione sarà resa solamente nel caso in cui il concorrente sia in possesso di SOA per la sola costruzione o qualora il concorrente sia in possesso di SOA di progettazione e costruzione ma la propria struttura tecnica non presenti figure in possesso dei requisiti speciali richiesti.

(4) **Attestazione di avvenuto sopralluogo**;

(5) Documentazione a comprova della **costituzione della garanzia provvisoria**;

(6) Documentazione a comprova dell'**iscrizione in White List** (o richiesta in corso);

(7) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;

(8) **(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(9) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;

(10) **(Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019.** Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n.

14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- (11) **(Eventuale) Documenti in caso di avvalimento.** L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione degli allegati presenti nella documentazione di gara e dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1.1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

1.2) la dichiarazione di avvalimento;

1.3) il contratto di avvalimento, anche misto

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

- (12) **(Eventuale) Dichiarazione sostitutiva contenuta nell'istanza di ammissione dell'impresa esecutrice, sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato presente nella documentaione di gara.** La dichiarazione sarà resa solamente nel caso in cui il concorrente non intenda eseguire direttamente i lavori.

- (13) **Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara**

- (14) **(Eventuale) Altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara.**

- (15) **(Eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati:**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
4. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

2. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
4. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

CASSETTO AMMINISTRATIVO

Documentazione obbligatoria
1) DGUE
2) Istanza di partecipazione
3) Attestazione di sopralluogo
4) Documentazione a comprova della costituzione della garanzia provvisoria;
5) Documentazione a comprova dell'iscrizione in White List (o richiesta in corso)
6) Dichiarazione titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi
7) Ricevuta pagamento contributo ANAC
8) Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara

Documentazione eventuale
1)(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006
2) Allegati all'istanza di partecipazione (es: visura camerale, contratti e certificazione haccp a dimostrazione di requisiti speciali, procura se l'istanza di partecipazione è presentata tramite procuratore generale o speciale ecc..)
3) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019
4) Dichiarazione sostitutiva del progettista incaricato della redazione della progettazione esecutiva
5)Modello A) e Documentazione in caso di avvalimento
6) Modello B) e Documentazione ulteriore per i soggetti associati
7)(Eventuale) istanza di ammissione dell'impresa esecutrice debitamente compilata (come da allegato alla documentazione di gara).
8)Altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara

Offerta tecnica – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d'esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l'offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18. **L'offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.**

N.B. Gli operatori sono pregati di comprimere i file relativi all'offerta tecnica quanto più possibile, se necessario, onde riuscire ad usufruire dello spazio a disposizione sulla piattaforma di e-procurement, unico strumento informatico atto a garantire la segretezza e l'intangibilità delle offerte fino al momento dell'apertura di ogni singola busta telematica. Qualora lo spazio messo a disposizione dal sistema non dovesse essere sufficiente, l'operatore economico è tenuto a segnalarlo prontamente alla SUA.SV tramite la funzione “Comunicazioni” al fine di predisporre, per il tramite dell'assistenza tecnica della piattaforma di e-procurement Sintel, l'ampliamento dello spazio a disposizione per l'upload della documentazione (sino ad un massimo di 200 Megabyte) che avverrà autorizzata esclusivamente per specifiche giornate, fasce orarie e con riferimento a specifiche buste. Dell'eventuale ampliamento ne verrà dato conto mediante avviso con l'indicazione del giorno e dell'ora previsti per il caricamento.

Dall'offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta Economica.

Si prevede che l'offerta tecnica debba essere corredata con un **“progetto di assorbimento”** finalizzato ad illustrare le modalità con le quali l'offerente intende rispettare la clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice per il presente appalto.

L'offerta tecnica si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti,;

1.) una relazione tecnica organizzativa composta max da 20 fogli (40 facciate A4, carattere corpo testo 10) suddivisa e sviluppata nei seguenti ambiti valutativi e/o paragrafi come meglio descritti successivamente:

- a) Investimenti e migliorie strutturali della residenza;**
- b) Migliorie strutturali e impiantistiche funzionali al servizio;**
- c) Qualità dell'erogazione dei servizi;**
- d) Criteri di accesso, priorità ai residenti e servizi di valore aggiunto;**
- e) Organizzazione, governance e rapporti istituzionali.**

Eventuali allegati non saranno conteggiati nel numero di pagine indicato.

2.) cronoprogramma complessivo degli interventi aggiornato con gli interventi aggiuntivi o migliorie proposte che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio;

3) bozza di convenzione contenente le proposte migliorativa rispetto alla Proposta a base di gara;

4) (eventuale) dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza nella quale devono essere indicati puntualmente la motivazione e la comprova della presenza di segreti tecnici e commerciali nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata dei punti (frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc) della documentazione tecnica di eventuali altri atti, costituenti segreti tecnico o commerciali.
- comprova dei segreti tecnici e commerciali mediante indicazione dell'eventuale titolo della tutela del segreto stesso (es: indicazione di diritto d'autore, o altri diritto di proprietà intellettuale, ecc)

5) (eventuale) copia dell'offerta tecnica debitamente oscurata nelle sole parti che costituiscono specifico segreto tecnico-commerciale.

Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.

N.B. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l'offerente non si oppone all'accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della Stazione appaltante

6) Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica **un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della "clausola sociale", predisposto in lingua italiana, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, redatto con i seguenti contenuti:

a) i dati identificativi dell'offerente e del sottoscrittore;

b) l'illustrazione e descrizione delle modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori fra quelli indicati nel relativo documento allegato agli atti di gara che, in caso di aggiudicazione, beneficeranno della stessa clausola, tenuto conto di quanto previsto in Capitolato e dell'offerta formulata, indicando: data di inserimento del lavoratore (gg/mm/aa) nel corso del periodo di durata del contratto, tipo di contratto di lavoro del lavoratore (es. tempo determinato; tempo indeterminato, tempo parziale, etc.);

c) la sottoscrizione del legale rappresentante pro-tempore dell'operatore economico.

La mancata presentazione del Progetto di Assorbimento del personale uscente, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio in sede di gara, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale prevista in Capitolato, con la conseguenza che l'offerta sarà ritenuta condizionata e perciò esclusa (vd Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019), pubblicate sul sito web dell'Autorità, alle quali si rinvia integralmente.

Tutta l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

CASSETTO OFFERTA TECNICA

Documentazione obbligatoria
1) Relazione tecnica e allegati
2) Cronoprogramma complessivo degli interventi
3) Bozza di convenzione
Documentazione eventuale
1) Dichiarazione su segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica
2) Copia della documentazione tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali
3) Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento premiale)
4) Progetto di riassorbimento

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo "1" (uno). Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l'offerta economica, esclusivamente dai valori inseriti nel Modello D- Offerta economica, allegato alla documentazione di gara e redatto nel rispetto del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 1112/2026 in attuazione e integrazione della D.G.R. della Regione Liguria n. 640/2024.

1) L'operatore dovrà infatti compilare, per la formulazione della propria offerta economica il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara denominato Modello D ("Offerta economica"). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica indicando a pena di esclusione i seguenti elementi:

a) un importo al ribasso sull'importo della quota sociale relativa alla tariffa giornaliera ordinaria

b) un importo al ribasso sull'importo della quota sociale relativa alla tariffa giornaliera residenza protetta

Verranno presi in considerazione ribassi fino a n. 2 cifre decimali;

Si sottolinea che:

- **il ribasso percentuale offerto dal concorrente sulla quota di compartecipazione sociale non potrà eccedere la misura massima del 3%.** Qualsiasi offerta che presenti un ribasso superiore a tale soglia verrà valutata, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico , pari al limite massimo stabilito (3%) , ferme restando le verifiche della congruità dell'offerta in caso di sospetta anomalia.
- **l'applicazione del ribasso percentuale sulle quote sociali di compartecipazione non potrà in nessun caso giustificare scostamenti al ribasso rispetto ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali del CCNL di settore applicato, né potrà comportare**

una riduzione dei minutaggi standard o della qualità delle prestazioni alberghiere previste dalla documentazione posta a base di gara.

nell'offerta economica dovranno essere altresì indicati:

c) costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e la stima dei costi della manodopera. La giustificazione di eventuali costi della manodopera inferiori rispetto ai costi indicati dal promotore risulterà dal P.E.F. dal cui esame si valuterà la sostenibilità economico-finanziaria dell'intera operazione economica.

In caso di discordanza fra l'offerta in cifre ed in lettere verrà considerato valido il prezzo più favorevole all'Amministrazione appaltante.

Unitamente all'offerta economica devono essere inseriti negli spazi appositamente creati nei campi economici, considerati come facenti parte dell'offerta, i seguenti documenti:

- Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939, o da un revisore (persona fisica) che, tenga conto anche delle migliorie tecniche proposte in sede di gara. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto sulla base delle seguenti linee guida:

a) Gli investimenti dovranno essere accuratamente dettagliati nel piano di ammortamento degli investimenti riportando indicazione delle relative tempistiche. L'ammortamento degli investimenti dovrà essere effettuato secondo il criterio finanziario;

b) Dovranno essere sufficientemente dettagliate le voci dei ricavi e dei costi;

c) Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti di debito e di equity;

d) Deve essere indicato il costo del capitale di debito (K_d) e quello di equity (K_e , stimando gli opportuni dati di input), e il relativo costo medio del capitale (WACC);

e) Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della redazione del PEF;

f) Il calcolo dei flussi deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – Free Cash Flow from Operations) sia i flussi di cassa dell'azionista (FCFE – Free Cash Flow to Equity);

g) Gli indicatori sintetici VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di Rendimento) devono essere calcolati rispettivamente sia su FCFO che su FCFE, utilizzando l'appropriato tasso di attualizzazione;

h) Deve essere dimostrato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, inteso come:

$VAN \text{ di progetto e di azionista} \cong 0$; $TIR \text{ di progetto} \cong WACC$; $TIR \text{ di azionista} \cong K_e$.

3) Computo metrico estimativo degli interventi migliorativi proposti comprensivo dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta;

4) Quadro economico degli investimenti;

5) Dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziari, di manifestazione d'interesse a finanziare l'operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario (art. 182, comma 5, del Codice) o, in alternativa, dichiarazione di finanziare con propri mezzi l'operazione.

6) (eventuale) l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 6 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica. La dichiarazione di equivalenza delle tutele viene effettuata solo prima dell'affidamento/aggiudicazione. Pertanto, la mancata allegazione di tale dichiarazione nell'offerta

tecnica non può costituire causa di esclusione: la sua richiesta in questa sede si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di affidamento/aggiudicazione;

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta sino al termine di 180 gg dalla presentazione della stessa.

CASSETTO OFFERTA ECONOMICA

Documentazione obbligatoria

- 1) Modello D come predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara.
- 2) Piano Economico Finanziario Asseverato
- 3) Computo Metrico Estimativo
- 4) Quadro economico degli investimenti
- 5) Dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziari, di manifestazione d'interesse a finanziare l'operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario (art. 182, comma 5, del Codice) o, in alternativa, dichiarazione di finanziare con propri mezzi l'operazione.

Documentazione eventuale

- 3) Dichiarazione di equivalenza CCNL

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il "documento d'offerta" scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **"Firma Digitale del documento"**, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nelle richiamate "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si rammenta altresì che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L'operatore economico, per concludere il**

percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili

con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta**

ART 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	92
Offerta economica	8
TOTALE	100

ART 15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio è attribuito esclusivamente in relazione alle migliorie, integrazioni o investimenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto del Servizio posto a base di gara. Non sono oggetto di valutazione elementi meramente conformativi o già ricompresi nel progetto medesimo.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio di valutazione e sub-criteri di valutazione			Punteggio massimo	Tipo
A	INVESTIMENTI E MIGLIORIE STRUTTURALI DELLA RESIDENZA		15	D
	A1	Manutenzione straordinaria aggiuntiva	6	D
	A2	Viabilità di accesso e aree esterne	5	D
	A3	Ammodernamento funzionale della struttura	4	D
B	MIGLIORIE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE FUNZIONALI AL SERVIZIO		14	D
	B1	Impianti e comfort ambientale	6	D
	B2	Impianti elettrici e speciali	4	D
	B3	Layout e accessibilità	4	D
C	QUALITÀ DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI		36	
	C1	Prestazioni assistenziali	11	D
	C2	Assetto organizzativo e responsabilità	7	D
	C3	Servizio di ristorazione	6	D
	C4	Igiene, pulizia e sanificazione	6	D
	C5	Servizi accessori	6	D
D	CRITERI DI ACCESSO, PRIORITÀ AI RESIDENTI E SERVIZI DI VALORE AGGIUNTO		12	D
	D1	Priorità di accesso ai residenti	6	D
	D2	Attività di svago e socializzazione	3	D
	D3	Visite specialistiche e servizi sanitari integrativi	3	D

E	ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE E RAPPORTI ISTITUZIONALI		15	
	E1	Modello organizzativo	7	D
	E2	Formazione del personale	4	D
	E3	Rapporti con Comune, utenti e familiari	4	D
ELEMENTO TECNICO			Punteggio massimo	
Offerta tecnica			92	

I criteri di cui sopra sono meglio dettagliati come segue:

A) INVESTIMENTI E MIGLIORIE STRUTTURALI DELLA RESIDENZA

max 15 punti – Elemento discrezionale (D)

Sub-elemento	Punti	Oggetto della valutazione
1.1 Manutenzione straordinaria aggiuntiva	6,00	Interventi ulteriori rispetto a quelli previsti (strutture, coperture, facciate, impianti, spazi comuni)
1.2 Viabilità di accesso e aree esterne	5,00	Migliorie su accessi carrabili e pedonali, parcheggi, percorsi protetti, sicurezza
1.3 Ammodernamento funzionale della struttura	4,00	Interventi di riqualificazione e aggiornamento funzionale della residenza

Clausola applicativa

Saranno valutati esclusivamente gli investimenti aggiuntivi, puntualmente descritti e quantificati, interamente a carico del Concessionario e non previsti nel Progetto del Servizio posto a base di gara.

B) MIGLIORIE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE FUNZIONALI AL SERVIZIO

max 14 punti – Elemento discrezionale (D)

Sub-elemento	Punti	Oggetto della valutazione
2.1 Impianti e comfort ambientale	6,00	Migliorie su efficienza, sicurezza, benessere e continuità assistenziale
2.2 Impianti elettrici e speciali	4,00	Sistemi aggiuntivi di supporto all'assistenza, controllo e sicurezza
2.3 Layout e accessibilità	4,00	Miglioramenti distributivi funzionali alla fruibilità degli spazi

Clausola applicativa

Le migliorie dovranno risultare direttamente funzionali all'erogazione del servizio socio-assistenziale e non comportare modifiche peggiorative delle condizioni operative previste nel progetto.

C) QUALITÀ DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

max	36	punti	–	Elemento	discrezionale	(D)
<i>(voce prevalente dell'offerta)</i>						
Sub-elemento	Punti	Oggetto della valutazione				
3.1 Prestazioni assistenziali	11,00	Incremento	qualitativo	e/o	quantitativo	delle

Sub-elemento	Punti	Oggetto della valutazione
3.2 Assetto organizzativo e responsabilità	7,00	prestazioni Migliore qualificazione, presenza e continuità delle figure responsabili
3.3 Servizio di ristorazione	6,00	Migliorie nutrizionali, organizzative e di controllo
3.4 Igiene, pulizia e sanificazione	6,00	Rafforzamento delle procedure e sistemi di tracciabilità
3.5 Servizi accessori	6,00	Integrazione e ampliamento dei servizi rispetto al progetto

Clausola applicativa

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente per servizi ulteriori o migliorativi rispetto alle prestazioni minime previste nel Progetto del Servizio.

D) CRITERI DI ACCESSO, PRIORITÀ AI RESIDENTI E SERVIZI DI VALORE AGGIUNTO

max 12 punti – Elemento discrezionale (D)

Sub-elemento	Punti	Oggetto della valutazione
4.1 Priorità di accesso ai residenti	6,00	Definizione di criteri chiari e verificabili per favorire l'accesso dei residenti
4.2 Attività di svago e socializzazione	3,00	Programmi strutturati di animazione e attività ricreative aggiuntive
4.3 Visite specialistiche e servizi sanitari integrativi	3,00	Attivazione di visite specialistiche periodiche o servizi medici aggiuntivi

Clausola applicativa

I criteri di priorità a favore dei residenti dovranno essere formulati in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio, nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio per l'equilibrio complessivo del servizio. Le attività di svago e i servizi sanitari integrativi dovranno essere chiaramente descritti, programmati e sostenibili per l'intera durata della concessione.

E) ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

max 15 punti – Elemento discrezionale (D)

Sub-elemento	Punti	Oggetto della valutazione
5.1 Modello organizzativo	7,00	Efficacia, integrazione e controllo del servizio
5.2 Formazione del personale	4,00	Incremento strutturato delle attività formative
5.3 Incremento strutturato delle attività formative	4,00	Trasparenza, comunicazione e reportistica

Non saranno attribuiti punteggi per elementi già previsti nel progetto del servizio o per proposte non sufficientemente dettagliate, quantificate e verificabili

ART 15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$$Ci = mc$$

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice a ciascun concorrente (Ci=coefficiente attribuito al concorrente iesimo).

Il punteggio per ciascun elemento sarà determinato applicando la seguente formula:

$Pn = Ci \times Vn$	→ Pn = valutazione dell'elemento/sub-elemento → Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo → Vn = valore ponderale massimo dell'elemento/sub-elemento
---------------------------------------	---

Per ogni sub-criterio in esame, la commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è indicato nella seguente tabella, con la precisazione che non sono ammissibili valori intermedi fra quelli indicati. Ciascun commissario procede, per ognuno degli elementi/criteri di valutazione, all'attribuzione di un coefficiente compreso tra zero (0) ed uno (1) in base al prospetto di seguito riportato:

Coefficiente	Criterio motivazionale
1,00	<u>Valutazione ottimo.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,90	<u>Valutazione distinto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,80	<u>Valutazione buono.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,70	<u>Valutazione discreto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,60	<u>Valutazione sufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,50	<u>Valutazione mediocre.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,40	<u>Valutazione insufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,30	<u>Valutazione scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale

	e incompleto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,20	<u>Valutazione molto scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,10	<u>Valutazione completamente fuori tema.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,00	<u>Argomento non trattato.</u>

Successivamente si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al singolo elemento/criterio di valutazione (**c.d. “media provvisoria”**). **Le medie saranno calcolate sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque.**

Una volta attribuito il punteggio definitivo ad ogni elemento/criterio di valutazione, la commissione giudicatrice procede per ogni offerta tecnica, alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni elemento, ottenendo così, per ciascuna offerta tecnica, il punteggio definitivo.

ART 15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è presentata secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1 per cui L'operatore dovrà compilare, per la formulazione della propria offerta economica, il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello D (“Offerta economica”). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica.

Nell'offerta economica devono essere indicati, a pena d'esclusione:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;
- l'ammontare della voce di costo relativa alla manodopera, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 13 e comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica presentata deve intendersi comprensiva di ogni miglioria e servizi aggiuntivi e/o integrazione presentata in sede di offerta tecnica, per l'intera durata dell'appalto. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA	punteggio massimo
A) un ribasso percentuale sull'importo della quota ordinaria	4
B) un ribasso percentuale sull'importo della quota RP	4
Totale punteggio economico	8

Nell'offerta economica presentata secondo il Modello D) l'operatore economico deve dichiarare sia il ribasso percentuale sia il valore economico in Euro per ciascuna quota, in diminuzione rispetto a quanto stimato dalla normativa vigente.

Non sono ammissibili offerte pari o superiori alla base di gara, che saranno pertanto escluse. L'offerta economica, ai fini dell'assegnazione del punteggio, può riportare un numero massimo di due decimali dopo la virgola. I commissari, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici, procederanno all'attribuzione del punteggio relativo alla busta economica in relazione a ciascuna offerta. Al fine di determinare i punteggi dell'offerta economica sarà utilizzata per entrambi i criteri la formula dell'interpolazione lineare con coefficiente correttivo :

Punti_i = 4 X (Ribasso_i : Ribasso_{max}) ^ 0,5	Punti_i : Punteggio da assegnare al concorrente in esame Punti Max: 4 punti (per singolo servizio). Ribasso_i: Ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame. Ribasso_{max}: Il ribasso percentuale più alto tra quelli presentati in gara. ^0,5: Coefficiente correttivo il quale consente di valorizzare anche un ribasso contenuto
---	---

I punteggi verranno considerati con al massimo due (2) cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di 5 e all'unità inferiore se minore di cinque.

Utilizzata la formula di cui sopra per entrambi i due parametri l'offerta economica totale verrà data dalla seguente somma:

PeTot= PeA + PeB

dove PeTot= Offerta economica del singolo operatore

PeA= Punteggio economico del singolo operatore sulla quota di compartecipazione ordinaria

PeB = Punteggio economico del singolo operatore sulla quota di compartecipazione RP.

ART15.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo- compensatore.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta, così determinato:

$$PTOT=PT + PE$$

a) PT= somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

b) PE= somma dei punti attribuiti ai due criteri relativi all'offerta economica

ART 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante”, nella pagina dedicata all’appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

ART 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 1° ottobre 2026 alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART 18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega dell’ente convenzionato, il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Tutte le comunicazioni ai concorrenti avverranno mediante la Piattaforma di *e-procurement* Sintel e sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella pagina dedicata all’appalto in oggetto della sezione “Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante”.

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all’apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate

dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

ART 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il Responsabile della Stazione appaltante, in collaborazione con il RUP del Comune, avvalendosi se del caso della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi della manodopera dichiarati, appaia anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Stazione appaltante richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della Stazione appaltante, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile della Stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

ART 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista. Successivamente si procede a ricalcolare i

punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Ai fini della stipulazione del contratto e della successiva gestione della concessione, l'aggiudicatario dovrà costituire apposita società di scopo, come indicato nelle premesse, secondo le disposizioni di cui all'art. 194 del Codice.

Il contratto è stipulato con il Comune di Noli (SV) entro, di norma, 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (**"standstill"**). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART 23. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento dell'Ente committente nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

ART 24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement* a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

ART 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il Funzionario titolare di incarico di E.Q. del
Settore lavori pubblici ambiente e protezione
civile del Comune di Noli

Geom. Massimiliano Cinoglossa

Il Funzionario Amministrativo della
Stazione Unica Appaltante
Provincia di Savona, Titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

Avv. Sara Caviglia

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell'Avv. Massimo Ramello all'indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.